

(Codice di condotta)

Della Calcio Lecco 1912 Srl

1. Le fonti

Il Ministero dell'Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l'A.I.A., l'AIC e l'A.IA.C. hanno stipulato il 4 agosto 2017 un Protocollo d'Intesa avente ad oggetto l'adozione di una serie di regole destinate a garantire sicurezza negli stadi e più in generale in occasione delle manifestazioni calcistiche; con Comunicato Ufficiale n. 15 del 7 marzo 2018 la FIGC ha modificato l'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva imponendo alle società l'adozione di un Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche e previsto corrispondentemente misure disciplinari a carico delle società sportive che non si rendessero adempienti, ovvero, pur aderendo alle regole predette, non applicassero le previste sanzioni di carattere afflittivo.

2. La finalità del Codice di Condotta

La Calcio Lecco 1912 Srl condivide sui piani etico e funzionale l'iniziativa delineata dalle fonti predette e pertanto ha predisposto il presente Codice di condotta, caratterizzato da un sistema privatistico di gradimento, diretto ad escludere dagli stadi, per un periodo corrispondente alle violazioni commesse, i soggetti che non ne rispettino le regole. La finalità è di assicurare che lo stadio rappresenti luogo sicuro in occasione degli eventi in esso organizzati dalla Calcio Lecco 1912 Srl e il Codice di condotta va per l'effetto a integrare il vigente Regolamento d'uso dell'impianto sportivo Rigamonti – Ceppi di Lecco. Di tale Regolamento il presente Codice di condotta costituisce parte integrante e altrettanto vincolante.

3. Ambito di applicazione del Codice di Condotta (per oggetto)

Il Codice di condotta, e così le relative sanzioni, trovano applicazione non solo per le condotte verificatesi successivamente all'atto dell'acquisto del biglietto o della sottoscrizione dell'abbonamento o degli eventuali programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei predetti titoli. Il Codice di condotta si applica non solo agli eventi organizzati dalla Calcio Lecco 1912 Srl per manifestazioni calcistiche di ogni livello (ivi dunque incluse anche le gare amichevoli), ma, più in generale, a qualsiasi altro evento che fosse organizzato dalla Calcio Lecco 1912 Srl anche diverse dalle partite di calcio, pur se non aperte al pubblico.

4. Ambito di applicazione del Codice di Condotta (per territorio)

Il Codice di condotta trova piena applicazione anche per le gare, amichevoli o ufficiali, disputate dalla Calcio Lecco Srl in trasferta e durante gli spostamenti per tale fine dei tifosi.

5. Condotte rilevanti

Costituiscono condotte rilevanti ai fini della valutazione di cui a norme precedenti: (i) tutte le condotte contrarie ai valori dello sport; (ii) tutti gli atti contrari al pudore secondo la sensibilità collettiva; (iii) tutti gli atti e i comportamenti che costituiscano, a prescindere dalle modalità espressive, discriminazione su base razziale, territoriale, etnica, sessuale e religiosa verso chicchessia; (iv) tutti gli atti e comportamenti che istighino alla violenza, anche in questo caso a prescindere dalle modalità espressive. Saranno altresì colpite: (v) tutte le azioni volte a denigrare, offendere o contestare

incivilmente persone, autorità e istituzioni pubbliche o private, ivi inclusi la Calcio Lecco 1912 Srl, i suoi dipendenti e rappresentanti, il personale di sicurezza, gli steward presenti all'interno dell'impianto, a maggior ragione se tali da comportare penalizzazioni per la Calcio Lecco 1912 Srl, ovvero comunque idonei a rappresentare pregiudizio agli interessi e all'immagine di quest'ultimo, suoi dipendenti e rappresentanti *lato sensu* intesi. Sono inoltre inclusi nei casi di violazione del Codice di condotta: (vi) la violazione del Regolamento d'uso dello Stadio; (vii) la diffusione, non espressamente autorizzata caso per caso, di immagini televisive e di dati per scommesse; (viii) l'attività di bagarinaggio anche occasionale; (ix) la cessione o l'acquisto di titoli di accesso attraverso canali non ufficiali o piattaforme di vendita. Costituiscono altresì violazione del Codice di condotta: (x) gli accessi all'interno dello Stadio, o di un suo specifico settore o area, senza un valido titolo o con titolo sul quale sia indicato un nominativo non corrispondente all'identità del portatore; (xi) l'invasione di campo, anche se connotata da causa festosa, o comunque l'adozione, diretta o indiretta, di atti anche potenzialmente idonei ad alterare il normale svolgimento delle gare; (xii) l'ingresso o il tentativo di ingresso in aree per le quali l'accesso al pubblico sia vietato; (xiii) lo svolgimento, all'interno e in prossimità dello Stadio di attività commerciali e promozionali non autorizzate dalla Calcio Lecco 1912 Srl; (xiv) l'offerta, anche per persona interposta, di denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati della Calcio Lecco 1912 Srl con l'obiettivo di alterare i risultati di gare; (xv) la richiesta, anche per persona interposta, a dirigenti o tesserati della Calcio Lecco 1912 Srl o di altre società sportive, di dazione di indebiti benefici; (xvi) l'uso non autorizzato o la contraffazione di marchi della Calcio Lecco 1912 Srl; (xvii) condotte consistenti nell'esposizione di bandiere e stendardi afferenti a club o gruppi di sostenitori in assenza del corrispondente striscione, ovvero in settore numerico diverso da quello ove è esposto il corrispondente striscione. L'elenco delle condotte oggetto del presente paragrafo non ha carattere esaustivo: saranno considerati violazione del Codice di condotta anche comportamenti o atti affini a quelli sopra elencati.

6. Modi di accertamento delle violazioni del Codice di Condotta

La Calcio Lecco 1912 Srl può rilevare i comportamenti significativi ai fini dell'accertamento delle violazioni attraverso:

- Le segnalazioni provenienti dai servizi di stewarding, o da altro personale di servizio incaricato dalla Calcio Lecco 1912 Srl;
- Le immagini riprese da impianti di videosorveglianza;
- Le immagini diffuse a mezzo dei *social network* o altri strumenti *online*;
- Tutte le fonti aperte, nel caso di fatti pubblicamente accertati.

7. Parametri di valutazione

Costituiscono parametri di valutazione delle violazioni del Codice di condotta, ai fini

- della determinazione in concreto delle sanzioni di cui *infra sub § 9*;
- il dolo o la colpa nelle sue gradazioni;
- la gravità del danno;
- la natura del bene leso;
- la causazione di un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale;
- la recidiva; l'eventuale ravvedimento operoso;
- la collaborazione diretta ad attenuare le conseguenze dell'illecito;
- l'ammissione tempestiva della responsabilità e il concreto ravvedimento;
- il ruolo tenuto dal soggetto (se istigatore, associato o mero partecipe).

8. Duplice violazione del Regolamento d'uso dello Stadio e del Codice di Condotta

I fatti commessi all'interno dello Stadio che integrino anche violazioni al regolamento d'uso dello stesso saranno censurati per entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori e inibitori), attesa la diversa natura di tali fonti.

9. Sanzioni

Tenuto conto delle circostanze di cui ai §§ 7 e 8, la violazione del Codice di condotta può comportare l'adozione nei confronti del/i soggetto/i responsabile/i delle seguenti sanzioni:

- Esclusione per una o più giornate, una o più stagioni sportive o in via definitiva, del diritto di accesso allo stadio Rigamonti - Ceppi in occasione delle partite interne (o considerate tali dall'Ordinamento sportivo) della Calcio Lecco 1912 Srl;
- Nel caso di esclusione per una o più stagioni sportive o di esclusione in via definitiva, risoluzione del contratto di abbonamento ipso jure e diritto della Calcio Lecco 1912 Srl di trattenere a titolo di penale, non esaustiva dell'eventuale maggior danno, i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
- Rifiuto a contrarre con riguardo all'acquisto di titoli di accesso per una o più gare o per una o più stagioni successive, anche in relazione a gare specifiche;
- Allontanamento dallo Stadio anche in corso di gara;
- Diffida scritta con l'avvertenza che la reiterazione del comportamento o dell'atto contrario alle regole del Codice di condotta determinerà l'effetto escludente di cui sopra o altra sanzione.

Le sanzioni possono essere applicate anche congiuntamente, quando non incompatibili. Nel caso siano commesse con una sola condotta più violazioni è applicata la sanzione più grave prevista per le stesse.

L'adozione di sanzioni conseguenti alle violazioni del Codice di condotta prescinde da ogni ulteriore azione da parte degli organismi giurisdizionali, civili, penali e amministrativi nei confronti del/ dei soggetto/i responsabile/i.

L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica il diritto della Calcio Lecco 1912 Srl di agire dinanzi alle sedi giudiziarie competenti nei confronti dell'/ gli autore/i della violazione.

10. Procedura di contestazione

La contestazione delle violazioni del Codice di condotta e del Regolamento d'uso dello Stadio è comunicata in forma scritta (posta certificata, raccomandata a.r., comunicazione brevi manu) dal personale incaricato della Calcio Lecco 1912 Srl al soggetto che sia stato identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso – se la condotta è successiva all'emissione del titolo - ovvero tramite conoscenza diretta per mezzo di pubblici registri, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di Polizia. Il soggetto, come sopra identificato, ha facoltà di presentare, entro 7 (sette) giorni consecutivi, a pena di decadenza e decorrenti dalla ricezione della comunicazione, le proprie osservazioni motivate. Queste ultime devono essere trasmesse alla sede della Calcio Lecco 1912 Srl (Via Don Pozzi 6, 23900, Lecco) per raccomandata a.r.; ovvero per posta certificata all'indirizzo calciolecco1912spa@legalmail.it. Nello stesso contesto scritto, il soggetto interessato può produrre documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Entro i successivi 20 (venti) giorni la Calcio Lecco 1912 Srl comunicherà nelle forme predette al soggetto interessato la propria decisione. In difetto di ricezione della decisione entro il predetto termine l'istanza di revisione o revoca della sanzione si intende rigettata. La Società decide in via definitiva sulla base degli elementi anche documentali a sua

disposizione. Restano fermi i diritti che la normativa vigente riconosce al soggetto sanzionato, incluso il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

11. Minori

Provvedimenti inibitori sono legittimamente emessi anche riguardo ad atti e comportamenti di minorenni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore sia destinatario di un provvedimento inibitorio della Calcio Lecco 1912 Srl, può essere accompagnato allo Stadio da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

12. Modifiche al Codice di Condotta

La Calcio Lecco 1912 Srl ha facoltà di modificare il Codice di condotta con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, anche in conseguenza di provvedimenti legislativi, amministrativi o di Pubblica Sicurezza in genere. E per conseguenza onere dei soggetti interessati verificare ogni eventuale modifica del Codice di condotta sul sito della Calcio Lecco 1912 Srl. Le modifiche saranno evidenziate per un ragionevole lasso di tempo.

13. Privacy

In relazione al trattamento dei dati personali derivanti dall'acquisto di un titolo di accesso per Eventi organizzati dalla Società e relative ad eventuali provvedimenti sanzionatori, consultare l'informativa Privacy pubblicata sul sito web ufficiale della Società.